



COMUNE DI CORTE DE' FRATI

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n° 20

Adunanza del 29/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 19:15, nella Sala Consiliare di via Cesare Battisti, 3, previa l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: .

N.	Cognome e Nome	P	A
1	AZZALI ROSOLINO	SI	
2	RUGGERI EMILIANO GIANNI	SI	
3	BUSANI LUCA	SI	
4	ROSSETTI GIUSEPPE	SI	
5	ARALDI GIANLUCA	SI	
6	CARLINO MASSIMO ARTURO		SI
7	GAZZINA ALDO	SI	
8	BEDANI ANDREA		SI
9	BRAGA SONIA	SI	
10	GHISOLFI MARIAGIOVANNA	SI	
11	BARBIERI PAOLO		SI

Presenti 8 Assenti 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **Il Segretario Comunale Caporale Dott.ssa Mariateresa** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. **Azzali Rosolino** in qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CORTE DE' FRATI PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che per Bigenitorialità si intende “il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l’Infanzia, adottata a New York nel 1989;

Vista la Convenzione sui Diritti per l’Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, la quale stabilisce all’art. 9 che “gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà” e che “gli Stati parti rispettano il fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori”;

Tenuto conto che tali principi sono stati recepiti dall’ordinamento giuridico del nostro paese, con Legge di ratifica n. 176/1991;

Richiamata la Legge n. 54/2006 che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l’asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l’affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.

Visto l’art. 337ter del Codice Civile il quale recita “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”;

Visto l’art. 39 della Costituzione;

Valutato che il diritto dei figli a fruire dell’apporto educativo ed affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura – per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del Codice Civile – come soggettivo, permanente ed indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

Visti:

- l’art. 39 della Costituzione
- l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. diritti del minore ;
- gli artt.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d’Europa 1.9.2005, “Serie Trattati Europei n.192”;



COMUNE DI CORTE DE' FRATI PROVINCIA DI CREMONA

Vista la Circolare MIUR del 2/9/2015 nota Prot. n.5336 “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della Legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”;

Visto il Protocollo d'intesa del Tribunale di Cremona n. 1425 del 14/12/2015 con oggetto: Spese Ordinarie e Straordinarie per i figli;

Visto lo schema di “Regolamento Comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità”, e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto:

- il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- l'art. dello Statuto Comunale;

Con votazione unanime resa dai presenti nei modi e termini di legge;

Pertanto il Consiglio Comunale

DELIBERA

di approvare per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, il “Regolamento Comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

di pubblicare il regolamento approvato sul sito istituzionale dell'Ente sezione amministrazione trasparente ai sensi D.LGS 33/2013.



COMUNE DI CORTE DE' FRATI PROVINCIA DI CREMONA

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 29/07/2019

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto :

**ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ ED
APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E
FUNZIONAMENTO.**

Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa

Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Corte de' Frati, lì 24/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa



COMUNE DI CORTE DE' FRATI PROVINCIA DI CREMONA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Azzali Rosolino

Il Segretario Comunale
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione:

X ai sensi dell'art. 124, comma 1', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

Corte de' Frati, 05/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 267/00:

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs 267/0

Corte de' Frati
Lì, 15/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa

Copia conforme all'originale,
in carta libera per uso
amministrativo

Corte de' Frati
10/02/2021

Il Segretario Comunale
F.to Caporale Dott.ssa
Mariateresa